

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2009**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONSELICE 1926 SWEDEN/LEGNAGO SALUS DEL 21.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. Uff. n. 48 del 21.1.2009)

L’A.C. Legnago Salus ricorre per revocazione a questa Corte di Giustizia Federale contro la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 41 del 24.12.2008) che aveva respinto un suo reclamo teso ad invalidare la regolarità dell’incontro Calcio Monselice 1926/Legnago Salus, giocato il 21.12.2008 per il Campionato Veneto di Eccellenza, a causa dell’avvenuta partecipazione, nelle fila dell’avversaria del calciatore Sabatini Alessandro, privo di tesseramento.

Assume che la decisione gravata, secondo la quale il Sabatini risultava presso l’Ufficio Tesseramento vincolato a partire dal 20.12.2008, sarebbe basata su prove successivamente rivelatesi false e comunque determinata da condotta dolosa perpetrata dal Calcio Monselice in suo danno.

In particolare afferma che il bollo a secco della ricevuta della Raccomandata inviata all’Ufficio Tesseramento con il modulo di tesseramento del calciatore, bollo indicante la data del 20.12.2008, non corrisponderebbe al giorno - 22.12.2008 – dell’effettiva spedizione e sarebbe stato dolosamente apposto, con la complicità di un non meglio identificato addetto all’ufficio postale, al fine di occultare il vizio inficiante la gara in parola.

E ciò, principalmente, sulla base di una dichiarazione, allegata al ricorso, resa dal tesserato Righetti Ivo, secondo il quale il Sabatini e nel corso di un incontro avvenuto alle ore 14,30 del 20.12.2008 ed a mezzo di un SMS telefonico inviatogli alle ore 21.39 dello stesso giorno, aveva escluso di avere fino a quel momento, e cioè fino alla sera del sabato precedente la partita, firmato il tesseramento contestato.

Chiede che questo collegio, svolti gli opportuni accertamenti, voglia annullare la decisione impugnata ed infliggere all’avversaria la prevista punizione sportiva della perdita della gara.

A detta richiesta si è opposta nelle proprie controdeduzioni la Calcio Monselice, contestando tutti gli asserti della ricorrente e ribadendo la correttezza del proprio operato.

Il ricorso non può essere ammesso.

Perché possa farsi luogo a revocazione è, infatti, necessario che la parte ricorrente fornisca una prova piena in ordine alla sussistenza di una o più delle cause invalidanti il giudicato, tassativamente indicate dall'art. 39 C.G.S..

Nella fattispecie, invece, viene formulata soltanto un'ipotesi accusatoria, tutta ancora da accertare – come peraltro espressamente richiesto dalla stessa istante –, allo stato fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste “de relato”, non confermate dal Sabatini, sformite di riscontri oggettivi e contrastate dalla produzione documentale in atti.

Tutto ciò priva il gravame di ogni possibilità di accesso.

La gravità dell'accusa tuttavia consiglia di interessare alla vicenda la Procura Federale cui, all'uopo, va rimessa copia degli atti.

Per questo motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona).

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. DI STEFANO PASQUALINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.6.2009 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO IN RELAZIONE ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. (Com. Uff. n. 114 del 3.4.2009) preso atto del deferimento da parte del Procuratore Federale nei confronti del signor Di Stefano Pasqualino per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere quegli svolto la funzione di allenatore della AC Arezzo S.p.A. per parte della Stagione Sportiva 2008/2009, senza la formalizzazione di regolare tesseramento e ritenuti i fatti contestati come documentalmente comprovati, anche da ampia rassegna fotografica, ha riconosciuto il Di Stefano responsabile dell'addebito disciplinare che gli era stato contestato e, di conseguenza, gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 18.6.2009.

Nel ricorso il Di Stefano - nel premettere che nel corso del giudizio di primo grado egli ha pacificamente ammesso la responsabilità in ordine alla violazione contestatagli - lamenta la mancata applicazione, da parte della suddetta Commissione, dell'art. 24 C.G.S., da intendersi in un'ottica premiale per il soggetto che, appunto, abbia riconosciuto la propria responsabilità.

Nel richiamare precedenti decisioni di giudici sportivi nel senso da lui invocato, il reclamante chiede che la squalifica comminata venga ridotta “a mesi 1 o, ad ogni buon conto, nella misura ritenuta di giustizia, ma sempre inferiore a quella originaria”.

In udienza il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione appellata.

L'appello va parzialmente accolto.

Il Collegio ritiene di fare applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello - in base al quale il giudice di secondo grado è investito dell'intera causa con i medesimi poteri cognitori del giudice di primo grado – nonché del suo potere di riforma della decisione in senso migliorativo per l'appellante, tenuto conto delle circostanze attenuanti presenti nella fattispecie. Pertanto, atteso che in essa sono ravvisabili, da un lato, l'ammissione di responsabilità da parte del diretto interessato e, dall'altro, l'assenza di ogni sua recidiva, denotante l'occasionalità dell'infrazione commessa, la Corte ritiene di accogliere il ricorso nel senso indicato in dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Stefano Pasqualino limita la sanzione inflittagli alla data di pubblicazione della presente decisione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CUPRENSE/ATLETICO PICENO DEL 7.2.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 142 del 13.4.2009)

Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 24.4.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha rimesso a questa Corte di Giustizia Federale, in omaggio al principio di conservazione degli atti, un’istanza di revocazione della decisione con cui la stessa Commissione, riformando “*in peius*” una delibera del Giudice Sportivo Territoriale (Com. Uff. n. 121 del 13.2.2009) aveva aggravato le sanzioni già inflitte all’A.S.D. Cuprense 1933 per gravi accadimenti verificatisi al termine dell’incontro con l’Atletico Piceno svoltosi il 7.2.2009 per il Campionato Regionale Juniores, comminandole la esclusione del Campionato di competenza e maggiorando l’importo dell’ammenda da €2.500,00 a €3.000,00.

Secondo l’istante il giudice d’appello, aggravandole le sanzioni, aveva superato per eccesso i limiti sanzionatori previsti, per le violazioni contestate, dal combinato disposto fra gli artt. 14 e 18 C.G.S.

Il ricorso non è ammissibile.

Prescindendo da ogni censura sul merito, l’errore vulnerante la decisione impugnata, consistente in un’inesatta applicazione della normativa regolante la materia, si inquadra, all’evidenza, nella categoria degli “errori di diritto” e non è quindi compreso fra le cause di revocazione tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 di Cupra Marittima (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. AMERICO FERRARA (ALLENATORE U.S. PALMESE 78) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7/1/2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALMESE 78/SOLFORA DEL 28.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 23.4.2009)

Il signor Americo Ferrara, allenatore della società Palmese 78, proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania del 20.4.2009 che aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto fuori dai termini, il reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 7.1.2010 inflittogli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara con il Solofra del 28.2.2009.

L’impugnazione veniva proposta presso la Commissione Disciplinare Nazionale la quale trasmetteva gli atti a questa Corte di Giustizia Federale.

Il ricorso è comunque inammissibile considerato che la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado solo nei confronti delle decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari Territoriali su ricorso del Presidente federale (art. 31, comma 1, lett. *b*) C.G.S.). Nella specie si tratta di impugnazione proposta dalla parte.

In ogni caso la Commissione Disciplinare Territoriale, presso la quale il Ferrara ha proposto la prima impugnazione, è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali (art. 30, comma 1, C.G.S.) con la conseguenza che l’attuale reclamante aveva in realtà esaurito i mezzi di impugnazione e gli era pertanto precluso l’ulteriore appello.

A ciò consegue, per l’appunto, l’inammissibilità della presente impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Americo Ferrara.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF U.21 AUGUSTA/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 677 dell’11.5.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso presentato il 10.5.2009 dall’ASD Augusta F.C. - avverso l’esito della gara valida per i Play-Off scudetto Under 21 A.S.D. Augusta F.C./A.S. Napoli Calcio a 5 del 10.5.2009 - con la quale la ricorrente chiedeva che in danno della convenuta fossero disposte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. e ulteriore comminatoria prevista dall’art. 18 lett. g) del predetto C.G.S., per aver schierato, nell’incontro in questione, il calciatore Garcia Pereira Leandro in posizione irregolare in quanto non in regola con il limite di partecipazione indicato negli allegati e nelle specifiche di cui al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2008 della Divisione Calcio a Cinque. Conseguentemente il Giudice Sportivo ha omologato il risultato conseguito dalle squadre al termine dell’incontro.

La motivazione della decisione di reiezione del ricorso è la seguente.

Il predetto calciatore risulta essere stato tesserato dal 21.4.2006 in favore della società Circolo Lavoratori Terni e, successivamente, a partire dal 17.12.2008, con la società Napoli Calcio a 5.

Nel periodo in cui ha militato per la società Circolo Lavoratori Terni, egli ha disputato nel Campionato 2008/2009 con la prima squadra 8 incontri, mentre nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 4 gare.

Successivamente, trasferito nelle file della società Napoli Calcio a 5 ha disputato con la prima squadra 21 incontri e nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 15 gare.

Le due società per le quali è stato tesserato hanno partecipato al Campionato Nazionale Under 21 in due gironi diversi per i quali è stato previsto in calendario un numero di giornate di gara differenti.

Pertanto, avendo l’atleta preso parte fino alla data di trasferimento del 17.12.2008 a tutte le gare svolte dalla società Circolo Lavoratori Terni nel Campionato Nazionale Under 21 e avendo disputato, successivamente a tale data, con la società Napoli Calcio a 5 tutti gli incontri disputati dalla società nel Campionato Nazionale Under 21, risulta che il medesimo calciatore ha preso parte al 100% degli incontri svolti nel Campionato Nazionale Under 21 con le squadre di appartenenza nel periodo di rispettivo tesseramento.

Nel reclamo, presentato in data 11.5.2009, la A.S.D. Augusta F.C. reitera i motivi già dedotti in primo grado: in particolare il calciatore del Napoli Garcia Pereira Leandro ha partecipato a n. 29 gare complessive del Campionato di categoria superiore, inclusi i Play-Off scudetto, sulle 29 gare svoltesi in detto Campionato, superando quindi la metà di quelle indicate dall’art. 34 comma 1 N.O.I.F. e dal Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio a 5 del 4.7.2008. Inoltre, il medesimo calciatore, avendo disputato 19 gare sulle 24 gare in calendario svolte dalla società A.S. Napoli Calcio a 5 nel campionato Under 21, non ha raggiunto l’80 % richiesto dalla deroga all’art. 34 citato apportata dal Com. Uff. n. 1 del 2008 pure sopra ricordato ($24 \times 80\% = 19,20$ arrotondato per eccesso = 20).

Ciò in quanto il disposto dell’art. 34 N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 1/2008, sarebbe riferito alle gare svoltesi nei campionati di competenza dalla Società per la quale il calciatore risulta tesserato.

Esaminato il ricorso, regolarmente prodotto secondo la prescritta procedura dei termini abbreviati, il medesimo deve essere respinto.

Come affermato dal giudice di prime cure, il giocatore Garcia Pereira nel periodo considerato, ha partecipato senza soluzione di continuità a tutte le gare svolte dalle rispettive società di appartenenza (prima, Circolo Lavoratori Terni e, dopo, Napoli Calcio a 5) e quindi ha più che soddisfatto i requisiti previsti dalle norme applicabili (art. 34 comma 1 N.O.I.F. e Com. Uff. n. 1 del 2008). Irrilevante è quindi il riferimento, fatto dalla ricorrente, alle 24 gare in calendario svolte dalla A.S. Napoli nell’intero Campionato Under 21, poiché di queste vanno prese in considerazione solo quelle svolte dalla società stessa con la partecipazione del calciatore, dovendosi fare al riguardo applicazione di un criterio contingente e soggettivo riferito al calciatore stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete